



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Antonio Scarpa

Mauro Criscuolo

Chiara Besso Marcheis

Valeria Pirari

Cesare Trapuzzano

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

LIQUIDAZIONE

CTU

Ad.15/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 32260/2022 proposto da

CAMPESE UGO, in giudizio persona

e ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;

*- ricorrente -*

contro

*- intimato -*

avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, emessa il 19/2/2020, pubblicata il 17/3/2020;

udica la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.

**Rilevato che:**

1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. ed ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, Ugo Campese chiese la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva espletata nell'interesse nel giudizio iscritto al n. 3554/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Napoli, avente a



oggetto la responsabilità del medesimo in qualità di amministratore delle società

conclusosi con atto di transazione stragiudiziale e cancellazione della causa dal ruolo in seguito a rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 16/01/2018, quantificandolo nella misura di euro 21.404,00 (e massima di euro 65.722,00), aumentato fino al 60% per la pluralità di parti processuali.

Nonostante la regolarità della notifica, : non si costituì in giudizio.

Con ordinanza del 17/03/2020, il Tribunale di Napoli-Sezione specializzata in materia di impresa accolse parzialmente la domanda e per l'effetto liquidò, in favore dell'avv. Ugo Campese, l'importo di euro 21.336,71 per compensi professionali, oltre accessori di legge, detratto l'acconto di euro 2.500,00, e condannò alla rifusione delle spese di lite.

Per quanto qui rileva, i giudici di merito, tenuto conto del valore della domanda, dello scaglione compreso tra euro due milioni ed euro quattro milioni, delle fasi di cui al d.m. n. 55 del 2014, dell'attività effettivamente espletata e dei valori minimi, stabilirono che gli importi spettanti al ricorrente fossero di euro 21.404,00 complessivi, da maggiorare del 20% per ciascuna delle parti oltre la prima e da ridursi del 50% per effetto della definizione del giudizio in rito, e determinò l'importo dovuto nella misura di complessivi euro 17.123,20, da cui andavano detratti gli importi già corrisposti a titolo di acconto per la somma di euro 14.623,00.

2. Avverso questa ordinanza, Ugo Campese propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; è rimasto, invece, intimato.

**Considerato che:**



1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito ridotto il compenso nella misura del 50% in applicazione del comma 9 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 in ragione della definizione in rito della controversia (cessazione della materia del contendere), senza considerare che tale disposizione trovava applicazione nei soli casi di responsabilità aggravata, inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda e sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione, situazioni queste non sussistenti nella specie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 4, comma 6, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale disposto che la somma di euro 34.246,40, ottenuta maggiorando di euro 12.842,40 (pari al 20% per ognuna delle parti oltre la prima), e quella di euro 21.404,00 relativa ai compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria andasse ridotta nella misura del 40% per la definizione del giudizio in rito, ossia per l'intervenuta sua cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c. in esecuzione dell'intervenuta transazione tra le parti, senza considerare che, in caso di conciliazione giudiziale o di transazione, come accertato in causa, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino ad un quarto.

I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Va innanzitutto detto che la riduzione operata dai giudici di merito ai sensi dell'art. 4, comma 9, d.m. n. 55 del 2014, non riguarda la fattispecie in esame, nella quale la mancata presentazione delle parti all'udienza e la cancellazione della causa dal ruolo è stata determinata dall'intervenuta



transazione della lite, come chiaramente affermato nell'ordinanza impugnata, mentre la norma richiamata trova applicazione nei soli casi in cui vi sia stata "dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c." oppure nei casi di "inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda" oppure "ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".

Va tra l'altro detto che l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014) (sul punto, Cass., Sez. 2, 16/6/2023, n. 17325), fase che, nella specie, non è stata liquidata.

In definitiva, il ricorso va accolto e l'ordinanza cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.

Il Presidente  
Antonio Scarpa

